

Legge 6 agosto 2008, n. 133

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Publicata su: S.O. n. 196 a G.U. n. 195, 21/08/2008

NOTE

Testo in vigore dal 22 agosto 2008.

Avvertenza:

Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 152/L alla *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 147 del 25 giugno 2008. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 331.

Dell'Allegato si veda, in particolare, l'art. 35 del testo coordinato del DL112/08, recante **modifiche al D.M. 37/08** sulla sicurezza degli impianti (abrogazione art. 13) **ed al D.Lgs. 192/05 e s.m.i.**, riguardante il rendimento energetico in edilizia (abrogazione dei commi 3 e 4 dell'art. 6 e dei commi 8 e 9 dell'art. 15).

TESTO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, modificate o non convertite in legge.
3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62, per l'esercizio della delega integrativa e correttiva del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, nonché del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, è prorogato di tre mesi.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 agosto 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SCAJOLA, *Ministro dello sviluppo economico*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

SACCONI, *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*

CALDEROLI, *Ministro per la semplificazione normativa*

Visto, *il Guardasigilli*: ALFANO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112

...[omissis]...

All'articolo 32, comma 1:

alla lettera a), le parole: «euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro» e le parole: «euro 12.500» sono sostituite dalle seguenti: «12.500 euro»;

alla lettera b), la parola: «abrogato» è sostituita dalla seguente: «soppresso».

All'articolo 33:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «della Repubblica italiana» sono soppresse;

al comma 2, le parole: «nella presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «nel presente decreto»;

al comma 3:

all'alinea, dopo le parole: «8-bis del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al» e le parole: «n. 322 del 1998» sono sostituite dalle seguenti: «22 luglio 1998, n. 322,»;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) al comma 6, le parole: "ovvero degli elenchi" sono soppresse e le parole: "degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "della stessa"».

L'articolo 34 è soppresso.

All'articolo 35:

al comma 1, le parole: «Entro il 31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2008»;

al comma 2, le parole: «decreto ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico» e le parole: «è soppresso» sono sostituite dalle seguenti: «, è abrogato»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192».